



Bruxelles, 14.11.2019
COM(2019) 587 final

2019/0260 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'accordo")¹.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

Si tratta di un accordo globale che sostituisce le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali esistenti conclusi dagli Stati membri con il Canada. L'accordo sopprime tutte le restrizioni vigenti ai diritti delle compagnie aeree dell'Unione e del Canada ad operare tra punti nell'Unione europea e punti in Canada. A tale riguardo, l'accordo elimina gli ostacoli alla capacità dei vettori aerei dell'Unione di beneficiare del diritto di stabilimento all'interno dell'Unione, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato, in relazione alla prestazione di servizi aerei da e verso il Canada.

L'accordo è entrato in vigore il 16 maggio 2019.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto è istituito dall'articolo 17 dell'accordo. I suoi compiti principali consistono nel promuovere la cooperazione tra le parti e nel prendere in considerazione qualsiasi materia relativa all'applicazione o attuazione di tale accordo, tra cui: a) il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei di cui a tale accordo; b) lo scambio di informazioni e, eventualmente, la fornitura di pareri relativi a modifiche delle politiche e delle normative interne che hanno rilevanza per l'accordo; c) la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso; d) la formulazione di raccomandazioni relative alle condizioni, procedure e modifiche necessarie per permettere l'adesione dei nuovi Stati membri al presente accordo; e e) la discussione di aspetti inerenti a proprietà, investimenti e controllo, segnalando quando siano soddisfatte le condizioni per una progressiva apertura dei diritti di traffico, come stabilito nell'allegato 2 di tale accordo. Il comitato misto sviluppa inoltre la cooperazione e promuove gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative legislative o regolamentari.

Il comitato misto adotta decisioni ove espressamente previsto dall'accordo e tutte le decisioni sono adottate per consenso. Il comitato misto stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto (di seguito "l'atto previsto").

¹ Decisione (UE) 2019/702 del Consiglio, del 15 aprile 2019, concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (*GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 1*).

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto, al fine di consentire l'attuazione dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Canada. La posizione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché impone alle parti obblighi in virtù del diritto internazionale.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

Alla luce di quanto precede, la base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano i trasporti aerei.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto stabilirà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/702 del Consiglio² l'Unione ha concluso l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'accordo"), che è entrato in vigore il 16 maggio 2019.
- (2) L'articolo 17 dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
- (4) Al fine di garantire l'attuazione effettiva dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

² GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 1.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*